

N. 10/2021 R.G. SIT MP
N. 28/2019 R.G. MPSS TR. LECCE
N. 100/2020 decreto TRIB. LE

N. 3/2022 Decreto Corte App.



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA

La Corte di Appello di Lecce
riunita in camera di consiglio in persona dei sottoscritti magistrati:
Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente
Dott. Giovanni Surdo Consigliere est.
Dott. Adele Ferraro Consigliere
ha pronunciato il seguente

Decreto

Decidendo, nell'ambito del procedimento n. 10/2021 R.G. SIT MP, sulle
impugnazioni proposte nell'interesse di:

CATAPANO EMANUELE (n. 15.9.1975 a Taranto)

Proposto/appellante

CATAPANO COSIMO (N. IL 4.1.1995 a Taranto) e
FUGGETTI ANNA (n. il 4.1.1980 a Taranto)

Terzi interessati/appellanti

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lecce n. 100 del 2.11.2020, depositato
il 10.11.2020 che ha disposto la confisca di beni mobili e immobili, quote
societarie e somme di denaro, riconducibili in via diretta o indiretta al proposto
CATAPANO EMANUELE ed ai suoi congiunti Catapano Cosimo e Fuggetti Anna,
nello stesso decreto specificamente indicati;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. e dai difensori degli appellanti all'udienza
del 4.11.2021 e sciogliendo la riserva di cui al verbale;

OSSERVA

Con decreto del 2.11.20, depositato il 10.11.20, il Tribunale di Lecce su
proposta del P.M. ha disposto, ai sensi degli artt. 24 e segg. D.Lgs.
159/2011, la confisca di 2 immobili, di 1 veicolo, delle quote societarie della

BRITALIA società cooperativa (partita iva 03143300733), della BRITAR di Tasco & C. società cooperativa (partita iva 02344920745) e della ITALIA PESCA SRL (partita iva 02816480731) e relativi compendi aziendali, e dei rapporti finanziari, libretti di deposito, somme di denaro intestati al proposto Catapano Emanuele ed ai suoi congiunti, Catapano Cosimo e Fuggetti Anna (rispettivamente, figlio e moglie convivente), dettagliatamente indicati nel provvedimento citato.

Avverso detto provvedimento hanno proposto impugnazione Catapano Emanuele, Catapano Cosimo e Fuggetti Anna, con due atti di appello.

Con l'atto di appello a firma dell'avv. Gaetano Vitale vengono articolati i seguenti motivi di gravame.

Con il primo motivo la difesa deduce l'insussistenza della pericolosità sociale qualificata del proposto. A sostegno viene rilevato che il primo giudice ritiene che l'appartenenza ad un sodalizio mafioso ontologicamente perduri per tutta la vita, salva la prova della rescissione del vincolo associativo, laddove, invece, la giurisprudenza ha ritenuto necessaria una precisa correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità ed investimento.

L'affermazione, secondo cui il Catapano appartiene tuttora al sodalizio di stampo mafioso, è contrastata innanzitutto dal dato cronologico: non è dimostrata l'attuale esistenza del sodalizio mafioso sorto alla fine degli anni '80, attesa la distanza di oltre vent'anni dai fatti; in nessuna delle numerose operazioni di polizia, succedutesi nel corso degli anni, è emerso il coinvolgimento del Catapano in fatti di interesse penale, come attestato dal suo certificato penale e da quello dei carichi pendenti; né la polizia giudiziaria, né il pubblico ministero hanno mai richiesto l'applicazione al Catapano della misura di prevenzione personale.

La difesa contesta altresì l'affermazione, secondo cui il Catapano avrebbe accumulato ingenti risorse monetarie attraverso l'imposizione di cospicui pagamenti per il ruolo di guardiania nei confronti di ogni mitilicoltore e proprietario di barca, a cadenza settimanale e per un arco di tempo considerevole. Invece, dalla sentenza della Corte di appello 6.11.2009 si evince che il coinvolgimento del Catapano si risolveva in un ruolo di gregario nell'ambito del sodalizio, diretto da altri.

Con il secondo motivo di gravame la difesa deduce l'insussistenza dei requisiti oggettivi. Secondo il primo giudice, il Catapano avrebbe investito nelle successive iniziative imprenditoriali quanto accumulato nel corso della sua partecipazione alla consorterìa criminosa, e, in particolare, attraverso l'illecita attività di "guardiania". Questo dato è sconfessato dalla sentenza di

primo grado, nella quale è stato accertato che l'effettivo capo del sodalizio concordava con la propria congiunta Labriola Lucia la divisione dei proventi delle ritenute estorsioni. Le somme di denaro venivano equamente divise in almeno 15 quote e alla custodia e divisione degli utili provvedeva la Labriola; Catapano Emanuele, che all'epoca dei fatti aveva appena vent'anni, si limitava a svolgere l'attività di "guardiania", senza alcun ulteriore ruolo nel contesto associativo. Le non ingenti risorse economiche ottenute in detta attività di guardiania sono servite per il sostentamento del nucleo familiare. Il Tribunale non ha considerato il cospicuo periodo di carcerazione patito dal Catapano, durante il quale, in assenza di altre forme di reddito, il nucleo familiare ha certamente utilizzato eventuali guadagni derivanti dalla attività illecita; si aggiunga l'ulteriore costo sopportato per le spese legali. Il proposto, da subito dopo la scarcerazione, si è dedicato ad una lecita e continuativa attività lavorativa, e non vi è prova che egli abbia investito nel suo patrimonio capitali illeciti precedentemente accumulati.

La difesa contesta inoltre la confisca dell'immobile acquistato dal terzo interessato, Catapano Cosimo, figlio del proposto. Le conclusioni del tribunale risultano errate, in quanto non tengono conto che il predetto ha acquistato l'immobile nel febbraio 2018, quando già operava nel settore della mitilicoltura da diversi anni; sin dal 2013 ha sempre svolto regolare attività lavorativa; i redditi lordi percepiti negli anni di imposta 2015 e seguenti sono di gran lunga superiori alla somma di 1000 euro mensili, indicata nel decreto impugnato (nei primi tre mesi del 2019 ha percepito circa € 10.000).

Nell'atto di appello a firma dell'avv. Luigi Esposito, con il primo motivo la difesa deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il giudice della prevenzione non ha tenuto conto dell'avvenuto rigetto, da parte del Tribunale di Taranto, della richiesta di confisca "allargata" formulata nei confronti di Catapano Emanuele ed avente ad oggetto pressoché gli stessi beni sottoposti a confisca di prevenzione. Il Tribunale di Lecce ha svolto delle valutazioni che si pongono in netto contrasto con quelle contenute nell'ordinanza del Tribunale di Taranto del 2012, sotto tre profili: la pericolosità sociale di Catapano Emanuele, la natura lecita dell'attività produttiva di reddito e la proporzione tra il valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

Con il secondo motivo, la difesa rileva che, a fronte degli stessi precedenti giudiziari, risalenti alla prima metà degli anni '90, il Tribunale di Taranto aveva escluso la pericolosità sociale del proposto, valorizzando la liceità dell'attività lavorativa, le informative della Questura di Taranto e il

decreto della Corte di Appello di Taranto, che, ancora prima, aveva revocato la misura di prevenzione personale applicata nel 1997. Invece, il decreto impugnato ha fornito una lettura opposta di fatti materiali che erano già stati esaminati dall'autorità giudiziaria, con provvedimenti divenuti definitivi, sia in ordine alla cessazione della pericolosità sociale del proposto e sia della provenienza lecita del suo patrimonio.

Con il terzo motivo di appello la difesa contesta la ritenuta provenienza illecita dei beni e la sproporzione tra il patrimonio e i flussi finanziari riconducibili al proposto ed ai suoi congiunti. Anche per questo aspetto, emerge una contraddizione tra quanto affermato nel decreto impugnato e l'ordinanza del Tribunale di Taranto, che ha negato la predetta sproporzione, sulla base della considerazione degli stessi beni e dei medesimi soggetti. Poiché risulta accertato il ruolo del Catapano nell'ambito della Decapesc srl, quale socio di fatto nella gestione dell'attività imprenditoriale, nella valutazione della proporzionalità il secondo parametro, rispetto al quale confrontare il valore dei beni oggetto della proposta, non potrà più essere rappresentato solo dai redditi dichiarati, ma anche dai proventi dell'attività economica di coltivazione e commercializzazione dei mitili.

Con il quarto motivo la difesa censura le considerazioni del primo giudice sulla rilevanza dell'evasione fiscale in tema di misure di prevenzione. Attribuendo valenza alle condotte di evasione fiscale, il decreto impugnato ha finito per sanzionare illegittimamente con la confisca l'infedele dichiarazione dei redditi, la quale nella specie risulta priva di rilevanza penale.

Con il quinto motivo di gravame, la difesa contesta il giudizio di sproporzione effettuato dal Tribunale. I fabbricati acquisiti l'11.7.03 e l'11.3.2008 ricadono in un periodo, per il quale il Tribunale di Taranto ha escluso la sussistenza della pericolosità sociale del proposto. Inoltre il primo giudice ha ommesso di considerare che, in relazione al primo acquisto, il Catapano e la moglie Fuggetti Anna avevano sottoscritto un contratto di mutuo per l'importo di 61.975. Anche la menzione dell'acquisto dell'11.3.2008 per l'importo di euro 121.836,33 risulta avulsa da qualsiasi considerazione del reddito prodotto in quel periodo (la Guardia di Finanza ha quantificato le entrate della famiglia Catapano in complessivi euro 204.035,97).

Con distinto motivo di appello, relativo alla posizione del terzo CATAPANO COSIMO, la difesa deduce che le conclusioni del tribunale risultano smentite *per tabulas*, in quanto dalla documentazione allegata si evince che il predetto ha percepito redditi costantemente superiori rispetto all'importo indicato nel decreto impugnato, per cui con un reddito netto mensile di circa 1.700 lo

stesso ben avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata di mutuo di circa 800 euro al mese.

*** **

La Corte ritiene fondata l'impugnazione con riguardo ad una pluralità di aspetti, primo fra tutti quello afferente il requisito soggettivo della pericolosità qualificata del proposto Catapano Emanuele.

E' noto che la confiscabilità dei beni a fini di prevenzione è giustificata dalla pericolosità del loro titolare, che ne rappresenta il presupposto ed il limite applicativo, poiché possono essere oggetto di provvedimento ablativo soltanto quei cespiti pervenuti nel patrimonio del proposto in coincidenza temporale con le manifestazioni di pericolosità sociale. Secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *"la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato"* (Cass. S.U. n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, rv. 262605).

Questi principi sono richiamati anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, in cui è affermato che per dare concreta attuazione alla "ratio" della confisca di prevenzione è necessario "un percorso volto a circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose", requisito "non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano".

Ciò posto, nel decreto impugnato la pericolosità sociale "qualificata" del proposto viene desunta dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 11.4.2008 (irrevocabile il 12.5.2009) di condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto ex art.416 bis c.p. commesso dal 1989 al 1994, e dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 6.11.2007 (irrevocabile il

26.11.2010), di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, con il ruolo di promotore e organizzatore, ex artt.110, 416 bis e 629 c.p., commesso in Taranto fino al dicembre 1996.

Per quanto riguarda il profilo temporale, il primo giudice ha affermato che il Catapano appartiene tuttora alla consorteria criminale di stampo mafioso, *"non risultando ad oggi comprovata alcuna rescissione dal vincolo associativo né tantomeno una sua dissociazione od altri fatti in plateale contrasto col perdurare del vincolo"*.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente la correlazione temporale tra condotte *contra legem* del soggetto e l'incremento patrimoniale confiscabile, attesa la *"mancanza di alcuno iato temporale tra la fase lucrogenetica e quella in cui vennero acquistati, dal Capatapano, beni del tutto incongrui e sproporzionati rispetto alle attività lecite da lui dichiarate nel medesimo periodo"*.

Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non possono essere condivise, né per quanto riguarda la persistente pericolosità sociale qualificata del proposto, né con riferimento alla correlazione temporale tra condotte illecite e formazione del patrimonio soggetto a confisca.

In relazione al primo aspetto, occorre innanzitutto rilevare che le condotte illecite accertate in capo al proposto si collocano in un arco temporale che va dal 1989 fino al dicembre 1996. In altre parole, l'attività delittuosa da considerare ai fini dell'inquadramento del Catapano tra i soggetti socialmente pericolosi, si riferisce ad un periodo in cui lo stesso (che è nato nel 1975) era appena ventenne o addirittura minorenni.

In secondo luogo, dal termine della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, che segna il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, sono trascorsi circa 25 anni, posto che, in epoca successiva al 1996, a carico del Catapano non risulta la commissione di reati, né emergono dati fattuali attestanti la frequentazione di soggetti pregiudicati ovvero condotte di connivenza o contiguità con ambienti criminali.

Queste circostanze sono state oggetto di specifica valutazione nei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti del Catapano. Con riguardo alla delimitazione temporale della manifestazione della pericolosità qualificata, viene in evidenza il decreto del 22.7.2007, con cui la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque, applicata a Catapano Emanuele dal Tribunale di Taranto con decreto 4.11.1997.

La revoca della misura di prevenzione veniva disposta sulla base di una verifica del comportamento tenuto dal proposto, non solo nel periodo di detenzione e di sottoposizione a misure alternative al carcere (sulla scorta delle valutazioni espresse dalla magistratura di sorveglianza), ma anche nel periodo successivo, in cui al Catapano era stata applicata la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Taranto. Con riguardo a quest'ultimo periodo, successivo alla data del 7.7.2006, in cui aveva avuto termine l'esecuzione della pena alternativa della detenzione domiciliare, la Questura di Taranto, con nota dell'8.1.2007, affermava che *"null'altro risulta dagli atti d'ufficio a carico di Catapano Emanuele, che ha sinora rispettato le prescrizioni a lui imposte dalla misura di prevenzione"*.

Già con precedenti note della Questura in data 5.11.2001 e 17.2.2003, veniva affermato che il Catapano, oltre ad essere dedito ad attività di lavoro assiduo, *"non ha mai contravvenuto a nessuno degli obblighi"* relativi alle misure cautelari dell'obbligo di dimora, di presentarsi alla P.G. e di non uscire dalla propria abitazione in alcune ore della giornata; in dette note si attestava altresì che *"attualmente non risulta che lo stesso Catapano intrattenga rapporti con organizzazioni criminose ...o frequenti locali malsani o simili"*.

La Corte d'appello revocava pertanto la misura di prevenzione personale affermando che gli elementi acquisiti avevano comprovato che *"vi è stato certamente un profondo mutamento nella condotta di vita del Catapano per un lungo periodo di tempo, quantomeno a partire dall'ottobre 2001, nel corso del quale egli si è permanentemente dedicato all'esercizio di una attività di lavoro ed ha osservato scrupolosamente le prescrizioni impostegli dall'autorità, allontanandosi definitivamente dai luoghi in cui aveva in passato commesso reati e non frequentando persone in qualche modo collegate con la criminalità (vedi in tal senso anche la relazione dell'1.2.2007 dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Taranto). E segni ancora più chiari del ravvedimento del Catapano emergono dalla sua attiva partecipazione, quale volontario, ad una associazione dedita all'assistenza di poveri...Alla assenza di una qualsiasi denuncia a carico del Catapano negli ultimi anni corrisponde quindi il concreto comportamento da lui tenuto, dedicandosi all'attività di lavoro e di volontariato Nel lungo periodo di esecuzione di pene alternative al carcere e nel corso dell'anno in cui il Catapano è stato sottoposto alla misura di prevenzione...è stato pertanto possibile verificare concretamente un radicale mutamento della condotta di vita dell'istante e quindi la cessazione della sua pericolosità sociali accertata nel lontano 1997"*.

In sostanza, a fronte degli stessi precedenti giudiziari, tutti risalenti alla prima metà degli anni '90, e in assenza di elementi di segno contrario, non

appare fondata la valutazione opposta espressa nel provvedimento impugnato, laddove la Corte di Appello, quale giudice della prevenzione personale, sulla scorta delle informative della Questura di Taranto ebbe a constatare, già dal 2001, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del proposto e, più in generale, una condotta di vita immune da censure.

Questa conclusione ha trovato puntuale conferma nella valutazione operata del Tribunale di Taranto con ordinanza 3.5.12, reiettiva della richiesta di confisca formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art.12 sexies legge 356/1992 (ora art.240 bis c.p.), basata sui medesimi presupposti logico-fattuali fatti valere in sede di prevenzione patrimoniale e relativa ai medesimi beni confiscati con il provvedimento oggi impugnato.

Si tratta senza dubbio di una valutazione dalla quale non è possibile prescindere in questa sede, attesa la sostanziale omogeneità dei presupposti della confisca c.d. "allargata" e della confisca di prevenzione. La tesi della difesa, secondo cui il Catapano, scontata la pena, si è dato a lecita attività lavorativa, trova riscontro proprio nell'attività di indagine svolta a suo carico nell'ambito del procedimento ex art. 12 sexies legge 352/92, definito con la citata ordinanza di rigetto. In quel procedimento risulta acclarato, anche attraverso gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, che il Catapano ha ininterrottamente svolto attività di lavoro dipendente presso la DUCAPESC SNC (poi DUCAPESC SRL) e presso la BITRE Pesca srl, dal 2001 al 2010. L'istruttoria espletata ha altresì dimostrato che Catapano Emanuele, unitamente al fratello Giuseppe, era socio di fatto della DUCAPESC, società operante nel settore della mitilicoltura con un impianto di 15.000 m² in mare aperto e con una produzione oscillante tra le 430 e 470 tonnellate di cozze nere per stagione.

In sostanza, risulta giudizialmente accertato che Catapano Emanuele, nel periodo di riferimento, oltre all'assenza di prova in ordine a condotte di rilevanza penale o di collegamenti con organizzazioni criminose, ha svolto, per lungo tempo ed in modo continuativo, un'intensa e redditizia attività lavorativa.

Questo dato si pone nel segno della discontinuità rispetto al precedente curriculum criminale, in contrasto con l'affermazione del primo giudice in ordine all'assenza di elementi attestanti la dissociazione del Catapano dal vincolo associativo.

Per altro verso, nella medesima attività lavorativa, di natura imprenditoriale, è possibile individuare, in positivo, la fonte di consistenti risorse economiche, di entità tale da giustificare gli investimenti immobiliari e finanziari di cui si discute. Basti rilevare che dall'attività imprenditoriale, di

cui era socio, il Catapano ha tratto consistenti risorse monetarie per svariate decine di migliaia di euro, di tal che i redditi netti del nucleo familiare vanno rideterminati nei seguenti importi: euro 45.592,75 nel 2002, euro 54.293,75 nel 2003, euro 53.868,75 nel 2004, euro 53.068,75 nel 2005, euro 62.643,75 nel 2006, euro 62.593,75 nel 2007, euro 64.968,75 nel 2008, euro 79.500,00 nel 2009, euro 78.500 nel 2010 (cfr. ordinanza Tribunale di Taranto del 3.5.12, pag. 16-17).

In definitiva, l'assunto accusatorio, secondo cui il Catapano, a distanza di anni e dopo un lungo periodo di carcerazione, abbia investito proventi illeciti riconducibili al periodo in cui si era manifestata la sua pericolosità quale soggetto inserito in un'organizzazione mafiosa, non risulta suffragato da sufficienti elementi indiziari. Anzi, è stato accertato che il predetto, oltre ai redditi dichiarati da attività di lavoro dipendente, ha percepito consistenti proventi dallo svolgimento di attività economica quale socio di fatto della Ducapesc srl, in misura idonea a "giustificare" la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei cespiti acquistati. Questo dato si evince dalla citata ordinanza 3.5.12 del Tribunale di Taranto, basata su accertamenti peritali, deposizioni testimoniali e indagini della Guardia di Finanza (peraltro, espressamente richiamate nella proposta di misura di prevenzione di cui si discute).

** ** *

Resta la questione dell'evasione fiscale dei proventi realizzati attraverso la predetta attività di impresa. Si tratta di un aspetto che il primo giudice ha valorizzato sia per disattendere l'eccezione di violazione del ne bis in idem già sollevata in primo grado e sia per superare le conclusioni del Tribunale di Taranto con l'ordinanza di rigetto della confisca ex art.12 sexies cit..

Sul primo punto, ritiene la Corte che la novella 167/2017, di cui subito si dirà, sia idonea a superare l'eccezione in rito sollevata dalla difesa, posto che gli elementi nuovi sopravvenuti possono consistere anche in modifiche normative (Cass. Sez. 6, 3.10.18 n. 53941, Rv. 274585).

Per il secondo aspetto, il provvedimento impugnato, muovendo dal tenore letterale dell'art.24 comma 1 D.L.vo 159/2011, come modificato dalla legge 161/2017 (*"in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale"*), non ammette che possa esserci una distinzione tra evasione fiscale costituente illecito amministrativo ed evasione fiscale integrante reato, e perviene così alla conclusione che l'accumulo realizzato in evasione di imposta sarebbe, in ogni caso, idoneo a giustificare la confisca di prevenzione.

Ritiene la Corte che questa conclusione non possa essere condivisa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che ha valutato le condotte di evasione fiscale in materia di prevenzione. Ha affermato la Suprema Corte che "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonché l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa" (Cass. sez.6, 21.9.2017 n. 53003, Rv. 272267).

Anche dopo l'introduzione della novella 167/2017, che ha modificato l'art.24 D.L.vo 159/2011, la giurisprudenza ha ribadito il principio secondo cui "in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato" (Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026).

La S.C., anche nel caso dell'evasore seriale, ritiene necessaria "una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 4 comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter; art. 5, commi 1 e 1-bis; art. 10-bis; art.10-ter; art. 10-quater; art. 11)". Ha inoltre osservato che "le ipotesi delittuose di cui al d.lgs. n. 74/2000 costituiscono espressioni di devianza penale sensibilmente diverse, con la conseguenza che i positivi accertamenti in sede penale dell'avvenuta reiterazione delle condotte in esse sussumibili possono anche consentire di far ritenere, sempre in relazione alla specificità della fattispecie concreta, che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del

principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244" (Cass n.13438/2018).

Alla luce della giurisprudenza testé richiamata, solo quando integrano un illecito penale, le violazioni fiscali possono rilevare quale presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Nel caso di specie, non vi è prova che le condotte di evasione fiscale accertate nei confronti del proposto abbiano assunto rilevanza penale.

Inoltre, appare significativa la circostanza che il Catapano abbia aderito alla sanatoria introdotta dall'art.3 DL 119/2018 conv. nella legge 136/2018.

Il Tribunale ha ritenuto di non attribuire valenza alla sanatoria, osservando che il proposto ha usufruito della c.d. rottamazione ter, nel luglio 2019, dopo il provvedimento di sequestro; inoltre, la richiesta di sanatoria ha interessato solo il periodo dal 2007 al 2010; in ogni caso, questa operazione non sarebbe idonea a "ripulire" le risorse illecite fino al punto da giustificare l'acquisto dei beni soggetti a confisca.

Tuttavia, il fatto che l'adesione sia avvenuta in un momento successivo alla instaurazione del procedimento di prevenzione non può imputarsi al proposto, in quanto i termini per accedere al procedimento di sanatoria sono previsti dalla legge. Anche la circostanza che la sanatoria ha riguardato soltanto alcune annualità assume scarso rilievo, in quanto il Catapano poteva – ed aveva interesse a sanare – solo le annualità oggetto di accertamento e per le quali erano state emesse le cartelle di pagamento.

Può essere accettata la tesi che la sanatoria non è di per sé idonea a "ripulire" i proventi illeciti, così da sottrarli alla confisca. Tuttavia – come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata – ciò riguarda i soggetti che già rientrano nelle categorie di pericolosità generica o qualificata ex artt.1 e 4 D.L.vo 159/2001 ed assume rilevanza esclusivamente nell'ambito del giudizio di proporzionalità, senza la possibilità di attribuire alla condotta di evasione, di per sé considerata, la valenza di presupposto sufficiente per inquadrare l'agente in una delle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge ai fini della confisca di prevenzione.

In altre parole, la condotta di evasione fiscale può costituire soltanto un illecito amministrativo, senza assumere rilevanza penale. In questo caso, l'evasione non costituisce indice di pericolosità sociale ai fini della confisca di prevenzione, ma vale esclusivamente ad impedire che un soggetto, qualificato come socialmente pericoloso ai sensi degli artt.1 e 4 D.L. vo 159/2011, giustifichi la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio, facendo leva sulle risorse di origine lecita, ma sottratte all'imposta.

Nel caso in esame, è stato possibile, in primo luogo, delimitare il periodo temporale di pericolosità sociale del proposto, entro un termine finale collocato nel dicembre 1996, come si evince dal provvedimento della Corte di Appello di Taranto in data 22.7.2007 di revoca della misura di prevenzione personale, e stante l'assenza di elementi indiziari di segno contrario.

In secondo luogo, ai fini del giudizio di sproporzione, è stato possibile appurare - anche in questo caso, attraverso argomentate pronunce giurisdizionali (Tribunale di Taranto 3.5.2012) - che le acquisizioni patrimoniali assoggettate alla confisca trovano giustificazione nelle risorse derivanti da attività economica lecita, in larga parte sottratte alla tassazione. Tuttavia, quest'ultimo dato non costituisce condizione sufficiente ai fini dell'applicazione della misura ablatoria di prevenzione prevista dall'art.24 D.L.vo 159/2001, dal momento che non vi è prova che le condotte di evasione siano tali da integrare ipotesi delittuose, così da ipotizzare, nei confronti del proposto, la riconducibilità alla categoria prevista dall'art.1 lett.b) D. L.vo 159/2011 (cioè tra i soggetti "che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose").

Una volta venuto meno il nesso di correlazione temporale, oltre che eziologica, tra il periodo di manifestazione della pericolosità qualificata del proposto e l'incremento patrimoniale confiscabile, le condotte di evasione fiscale non possono, di per sé, giustificare la confisca dei beni che ne costituiscono il reimpiego, in quanto, ai fini del giudizio di pericolosità, l'arricchimento connesso all'evasione fiscale può rilevare solo allorché questa configuri un'ipotesi delittuosa. Ad opinare diversamente - come correttamente annotato dal Tribunale di Taranto nel citato provvedimento del 2012 - "si finirebbe col colpire il soggetto non già per una presunzione di illiceità in tutto o in parte del suo patrimonio, ma per la sola verificata condotta di evasione fiscale, che ... non può essere ricondotta allo spirito e alla ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare l'infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito".

Non è di ostacolo alle conclusioni rassegnate l'unico carico pendente nei confronti del Catapano, costituito dal procedimento penale per reati in materia ambientale di cui al decreto legislativo n.152/2006, per presunta illecita attività di commercializzazione di prodotti ittici denominati "oloturie di mare", la cui pesca risulterebbe oggi vietata.

Sul piano patrimoniale è opportuno evidenziare che, al di là della presunta illiceità della condotta, nello stesso decreto impugnato viene richiamato il dato, desunto da documentazione doganale e fiscale, costituito

dall'esportazione di kg. 353.278 di oloturie di mare da parte della Ducapecs Srl verso Hong Kong per un ammontare di euro 2.498.000.

Peraltro, il fatto che la società del Catapano abbia fatturato circa 2 milioni e mezzo di euro per forniture di prodotti ittici, costituisce un'ulteriore conferma dell'attività lavorativa e imprenditoriale svolta in via continuativa dal proposto, in contrasto con la presunzione, utilizzata dal primo giudice, che gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca rinvercano la propria origine nelle condotte illecite partecipazione ad associazione mafiosa.

In definitiva, il fatto che i proventi dall'attività economica (lecita) non siano stati dichiarati ai fini fiscali, non consente di superare la mancanza di un nesso di correlazione temporale ed eziologica tra il periodo di manifestazione della pericolosità qualificata del proposto e l'incremento patrimoniale confiscabile, così da estendere detta pericolosità alle condotte di evasione fiscale, valutate di per sé, anche quando risultino prive di rilevanza penale.

Ne consegue che la confisca dei beni indicati nel decreto impugnato deve essere revocata, in quanto disposta in assenza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello, revoca la confisca disposta con decreto del Tribunale di Lecce n. 100 del 2.11.2020, depositato il 10.11.2020 nei confronti di Catapano Emanuele, Fuggetti Anna e Catapano Cosimo.

Per l'effetto, dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutti i beni elencati nel decreto medesimo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti e per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

Così deciso in Lecce il 15 gennaio 2022

Il Consigliere est.
Dott. Giovanni Surdo



Il Presidente
Dott. Ettore Luigi Nesti

Depositato in Cancelleria

27 GEN 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ssa Valeria Marino)



E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO NOTIFICA A:

PROPOSTO

1) CATAPANO Emanuele nato a Taranto il 15/09/1975,ivi residente via Calata Penna Dritta,27(loc. Lido Azzurro)

Terzi interessati:

a) CATAPANO Cosimo nato a Taranto il 04/01/1995,ivi residente via Calata Torretta,20 (dom.elett.)

b) FUGGETTI Anna nata a Taranto il 04/01/1980,ivi residente via Calata Torretta,20 (dom.elett.)

- Avv. Luigi Esposito foro Taranto;
- Avv. Gaetano Vitale foro Taranto;

e per comunicazione

- al P.G. sede;
- al Procuratore della Repubblica di Lecce
- Amministratore Giudiziario:
Dott. Eliseo APRILE;
- all' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Lecce,28/01/2022



Il Funzionario Giudiziario
(Dr.ssa Milena Morino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Milena Morino', written over the typed name.